



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

N. Prot. 3398/2026

Milano, 12 febbraio 2026

AI PROCURATORI AGGIUNTI
AI COORDINATORI
AI SOSTITUTI PROCURATORE
ALL'AREA SPESE DI GIUSTIZIA
SEDE

AI RESPONSABILI DELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
SEDE

AL QUESTORE
AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI
AL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
MILANO

NUOVO REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEGLI INTERPRETI E TRADUTTORI

1. Istanza di liquidazione

1.1 L'istanza di liquidazione deve essere trasmessa esclusivamente *online* tramite portale LSG Liquidazione Spese di Giustizia;

1.2 L'istanza deve contenere tutti i dati utili e necessari ai fini della liquidazione (il modulo da utilizzare è scaricabile dal sito della Procura e allegato al presente Regolamento);

1.3 L'istanza correttamente compilata e firmata deve essere trasmessa completa di tutti gli allegati richiesti;

La esatta e completa compilazione dell'istanza di liquidazione, la pertinenza e completezza degli allegati, scansionati in modo leggibile, e comprensivi della documentazione relativa alle spese di cui si chiede il rimborso, sono condizioni imprescindibili per la liquidazione del compenso.

Eventuali istanze incomplete verranno ritenute inammissibili.

1.2. L'istanza di liquidazione deve essere trasmessa all'Ufficio Giudiziario entro il termine di 100 giorni, che decorre:

a. per le intercettazioni (telefoniche, ambientali o telematiche), dal termine delle operazioni;

b. per le traduzioni di atti/documenti, dalla consegna dell'elaborato;

- c. per le traduzioni simultanee, dal giorno della traduzione;
 - d. per gli incarichi "misti" dal termine delle operazioni.
- 1.3. Se l'incarico per le intercettazioni ha una durata superiore a 3 mesi, è possibile richiedere liquidazioni parziali entro il termine di cento giorni dalla scadenza del trimestre, fermo restando il termine di legge per la liquidazione del saldo.

2. Allegati all'istanza di liquidazione

2.1. All'istanza devono essere allegati:

- a. nomina e conferimento dell'incarico a firma del PM titolare, da cui risultino espressamente il tipo di incarico, i termini conferiti per l'incarico (inizio e fine) e, nel caso di traduzione, il numero di pagine consegnate;
- b. attestazione del lavoro svolto:
 - per le intercettazioni: attestato della Polizia Giudiziaria operante in ordine ai giorni e alle modalità di espletamento dell'incarico presso le sale ascolto, secondo il modulo già in uso, con la specificazione — in caso di incarico di durata superiore a 3 mesi — che si tratta di attività ancora in corso ovvero terminata; e inoltre, se la prestazione è stata resa in tempo di notte o in periodo festivo o se l'incarico si presenta eccezionale per la delicatezza dell'indagine, ovvero per la complessità, anche linguistica, della traduzione;
 - nel caso di traduzioni: copia del frontespizio dell'elaborato consegnato, con timbro attestante il deposito con data e firma;
 - nel caso di traduzioni simultanee o di incarichi misti: dichiarazione/attestazione di presenza del magistrato che ha affidato l'incarico o della P.G. operante, con preciso riferimento al tempo in cui l'interprete è rimasto a disposizione;
- c. eventuali giustificativi delle spese di viaggio, compresa l'autorizzazione preventiva del P.M. nel caso di richiesta di uso del mezzo proprio.

2.2 Nel caso (ed entro i limiti indicati nel presente Regolamento) in cui l'interprete abbia ricevuto plurimi incarichi, le spese di viaggio non sono duplicabili se si riferiscono a unico viaggio per svolgere più incarichi.

3. Criteri per la liquidazione nell'incarico per intercettazioni

- 3.1. L'importo corrispondente a ogni vacanza è pari ad € 14,68.
- 3.2. Verranno liquidate 4 vacanze al giorno per ciascun incarico; per incarico si intende quello assunto nell'ambito di ogni procedimento.
- 3.3. L'interprete non può assumere più di due incarichi contemporaneamente (e quindi per più di due procedimenti contemporaneamente), per ciascuno dei quali verrà però riconosciuta la tariffa piena.
- 3.4. Se l'incarico, per l'importanza e la delicatezza dell'indagine, ovvero per la complessità, anche linguistica, della traduzione richiesta, si presenta eccezionale, l'onorario così come determinato nei punti precedenti, può essere aumentato fino al doppio; all'uopo si terrà conto dell'attestazione indicata al punto 2.1.b) dell'organo di Polizia Giudiziaria a cui sono affidate le operazioni di intercettazione.
- 3.5. Le vacanze, senza l'aumento di cui al punto 3.4, relative ai giorni in cui all'interprete viene chiesto di tradurre le conversazioni in tempo di notte o durante la domenica e negli altri giorni festivi, sono raddoppiate; all'uopo farà fede la predetta attestazione della Polizia Giudiziaria.

3.6. Le vacanze, senza l'aumento di cui ai punti 3.4 e 3.5, relative a giorni in cui all'interprete viene chiesto di procedere a immediata traduzione di conversazioni già intercettate, sono aumentate della metà; all'uopo farà fede la predetta attestazione della Polizia Giudiziaria.

3.7 Qualora l'incarico sia misto e preveda oltre all'incarico di interprete per intercettazioni anche la traduzione, simultanea o meno, di testi e/o *file*, l'incarico prevalente verrà considerato quello relativo all'attività di interprete per intercettazioni e liquidato secondo i criteri per questo previsti.

4. Criteri per la liquidazione per incarico di traduzione di atti

4.1. Per la traduzione di atti giudiziari e documenti viene riconosciuto un importo di € 14,68 (pari a una vacanza) per ogni pagina da tradurre.

Indicativamente una pagina consta di almeno 25 righe e 60 battute, pari a 1.500 caratteri, spazi inclusi, per tutte le tipologie di atti e documenti. Per pagina si intende pagina di testo, escluse mere trascrizioni di dati.

4.2 È possibile valutare eventuali aumenti a seconda dei tempi di effettivo deposito e/o di quanto ritenuto dal PM ed indicato in sede di conferimento incarico.

5. Criteri per la liquidazione nell'incarico di traduzioni simultanee

5.1. Il compenso è determinato da una vacanza per ogni due ore di presenza dell'interprete, ovvero di assistenza al magistrato nel corso degli esami orali/interrogatori.

5.2. Il tempo viene calcolato in base a quanto l'interprete è rimasto a disposizione del magistrato, così come dallo stesso attestato (punto 2.1.d).

5.3. Qualora l'impegno sia inferiore alle due ore, viene riconosciuta ugualmente una vacanza.

5.4. Qualora l'interprete sia stato incaricato cinque giorni prima del giorno fissato per l'esame, il compenso viene raddoppiato; se è stato incaricato quindici giorni prima, viene aumentato della metà.

6. Criteri per la liquidazione nell'incarico di traduzioni di *chat* e/o di materiale estrapolato da dispositivi informatici

Nel caso in cui l'incarico sia misto, le prestazioni verranno liquidate secondo i criteri già individuati per gli incarichi di interprete per intercettazioni, cui si rinvia.

Si richiama la necessità che, in sede di conferimento, venga correttamente indicata la tipologia di incarico.

La qualifica corretta da utilizzare in questo caso è INTERPRETE.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° marzo 2026.

Dispone la pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Procura della Repubblica di Milano

Il Procuratore della Repubblica
Marcello Viola



